

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 10 novembre 2011

Modificazioni alle condizioni di ammissibilit  e alle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (11A14886)

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONIMICO

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha costituito presso Mediocredito Centrale S.p.A. un Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese;

Visto il regolamento (CE) n. 1998/2006 della commissione, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato degli aiuti d'importanza minore («de minimis»);

Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e in particolare il comma 3, che dispone la stipula di una convenzione tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Mediocredito Centrale S.p.A. che preveda la costituzione di un comitato, quale distinto organo competente a deliberare in materia;

Visto l'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 13 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248 «Regolamento recante criteri e modalit  per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese», che prevede che il comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, adotta le necessarie disposizioni operative per l'amministrazione del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e che le condizioni di ammissibilit  e le disposizioni di carattere generale sono soggette all'approvazione del Ministro delle attivit  produttive sentito il Ministro delle politiche agricole e forestali e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

Vista la convenzione sottoscritta il 7 settembre 1999 tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Mediocredito Centrale S.p.A. e, in particolare, l'art. 2 della convenzione medesima che disciplina il comitato di amministrazione del Fondo di garanzia;

Visti gli atti aggiuntivi alla suddetta convenzione stipulati in data 3 settembre 2009 e 11 maggio 2010;

Visto il decreto ministeriale 23 settembre 2005 con il quale sono state approvate le condizioni di ammissibilit  e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visti i decreti ministeriali dell'11 ottobre 2006, del 9 aprile 2009, del 15 ottobre 2010 e del 28 ottobre 2010 con i quali sono state approvate le modifiche alle condizioni di ammissibilit  e alle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, approvate con decreto ministeriale 23 settembre 2005;

Vista la nota n. 006264 del 20 giugno 2011 con la quale UniCredit MedioCredito Centrale S.p.A. ha comunicato al Ministero dello

sviluppo economico le modifiche alle condizioni di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale adottate dal comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, nella riunione del 31 marzo 2011, con particolare riguardo a disposizioni in materia di accordi transattivi;

Vista la nota n. 009348 del 19 settembre 2011 con la quale MedioCredito Centrale S.p.A., gia' UniCredit MedioCredito Centrale S.p.A, ha comunicato al Ministero dello sviluppo economico le modifiche alle condizioni di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale adottate dal comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, nella riunione del 29 luglio 2011, con particolare riguardo alla regolamentazione del procedimento di inefficacia della garanzia e di revoca dell'intervento;

Vista la nota n. 10117 del 6 ottobre 2011 con la quale MedioCredito Centrale S.p.A., ha comunicato al Ministero dello sviluppo economico - relativamente alle riserve PON Ricerca e competitivita' e POI Energie rinnovabili istituite nell'ambito del Fondo di garanzia con decreti ministeriali dell'11 dicembre 2009 - le modifiche alle condizioni di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale adottate dal comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, nella riunione del 29 settembre 2011;

Sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Decreta:

Art. 1

Modifiche delle condizioni di ammissibilita'
al Fondo di garanzia

1. Sono approvate, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248, le modifiche alle condizioni di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia citato nelle premesse, adottate dal comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, nelle riunioni del 31 marzo 2011, del 29 luglio 2011 e del 29 settembre 2011.

2. Nell'allegato 1), nell'allegato 2), nell'allegato 3), nell'allegato A) e nell'allegato B), i quali costituiscono parte integrante del presente decreto, sono riportate le modifiche alle condizioni di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia di cui al comma 1.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2011

Il Ministro: Romani
Allegato 1

Al paragrafo C della Parte II dell'allegato al decreto ministeriale 23 settembre 2005 concernente "approvazione delle condizioni di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662" dopo il punto 11.3 e' inserito il seguente:

" 11.4 Transazioni. - Le proposte transattive formulate dalle imprese beneficiarie, devono essere sottoposte preventivamente dai soggetti richiedenti al Gestore per l'assenso del Comitato di Gestione del Fondo e devono prevedere una percentuale di pagamento pari o

superiore al 15% del debito complessivo (rate o canoni insoluti, capitale residuo ed interessi di mora).

Le proposte transattive formulate dalle imprese e valutate positivamente dalle banche finanziatrici possono essere equiparate, ai fini dell'attivazione della garanzia del Fondo e dell'efficacia della stessa, all'avvio delle azioni di recupero, nel rispetto dei termini fissati dalle disposizioni operative di cui ai punti che precedono.

Le predette richieste devono essere presentate al Gestore entro 10 giorni dalla formalizzazione delle proposte transattive, per il successivo esame del Comitato, mediante, a pena di improcedibilit , la compilazione del modello Allegato A con tutti i documenti richiesti per l'attivazione della garanzia del Fondo, di cui al successivo punto 12.3.

Tali richieste devono contenere:

- l'ammontare del debito complessivo vantato dalla banca finanziatrice alla data della proposta stessa;
- l'importo proposto a saldo e stralcio e le modalit  di pagamento;
- l'ammontare dell'importo proposto in termini percentuali rispetto al debito complessivo (rate o canoni insoluti, capitale residuo ed interessi di mora);
- la perdita a carico della banca finanziatrice in caso di accoglimento;
- la conseguente perdita a carico del Fondo;
- la situazione patrimoniale/economica/finanziaria dell'impresa debitrice e/o dei suoi garanti;
- eventuali altre esposizioni debitorie dell'impresa nei confronti della banca finanziatrice;
- valutazioni tecnico-legali che hanno indotto la banca finanziatrice a deliberare positivamente la proposta.

Il Gestore si riserva di richiedere copia della documentazione comprovante quanto dichiarato dal soggetto richiedente nel modello Allegato A.

Il Gestore esamina prioritariamente le proposte transattive e sottopone gli esiti istruttori al Comitato entro 30 giorni dalla data di arrivo della richiesta completa di tutte le informazioni sopra indicate da parte della banca. Il Gestore comunica la delibera del Comitato ai soggetti richiedenti.

I soggetti richiedenti comunicano al Gestore, entro 30 giorni, l'avvenuto o il mancato perfezionamento dell'accordo.

In caso di presentazione di richieste con una percentuale di pagamento inferiore al 15% del debito complessivo ovvero di espresso rigetto da parte del Comitato delle proposte transattive, i soggetti richiedenti, ai fini della conferma dell'efficacia della garanzia del Fondo, sono tenuti a non dar corso alle proposte ed a proseguire le azioni di recupero nei confronti dei soggetti beneficiari per l'intero ammontare dell'esposizione debitoria.

Liquidazione della perdita

Ai fini della liquidazione della perdita i soggetti richiedenti devono trasmettere al Gestore idonea documentazione comprovante l'avvenuto perfezionamento dell'accordo transattivo.

L'importo che verrebbe riconosciuto dal Fondo al soggetto richiedente quale perdita definitiva non potr  in nessun caso superare quello calcolato alla data di presentazione da parte del soggetto richiedente ed eventualmente deliberato dal Comitato, senza l'addebito di ulteriori interessi di mora nel frattempo maturati."

Al paragrafo C della Parte II dell'allegato al decreto ministeriale 23 settembre 2005 al punto 12.2, dopo le parole "intimazione di cui al punto 11.1." sono inserite le parole: "ovvero dalla data di

perfezionamento dell'accordo transattivo (data avvenuto pagamento da parte del soggetto proponente)".

Al paragrafo C della Parte II dell'allegato al decreto ministeriale 23 settembre 2005 al punto 12.3, dopo l'ultimo alinea e' inserito il seguente:

" - (solo per gli accordi transattivi) idonea documentazione comprovante l'avvenuto perfezionamento dell'accordo transattivo dalla quale risulti l'importo e la valuta di pagamento."

Al paragrafo C della Parte II dell'allegato al decreto ministeriale 23 settembre 2005, al punto 12.4 dopo le parole "i termini previsti ai punti 11.1, 11.2 e 12.2" sono inseriti i seguenti capoversi:

"La Garanzia Diretta e' inefficace qualora l'accordo transattivo di cui al punto 11.4. non sia stato preventivamente sottoposto al Gestore per l'esame e il successivo assenso da parte del Comitato, ovvero nel caso in cui venga riscontrato in sede di attivazione della garanzia che, a seguito del perfezionamento dell'accordo, non siano state rispettate le condizioni e la percentuale minima, dichiarate nella originaria richiesta di assenso, come approvata dal Comitato.

La Garanzia Diretta e' inefficace nel caso in cui le proposte transattive vengano accolte e perfezionate dai soggetti richiedenti nonostante l'espresso rigetto del Comitato ovvero vengano accolte e perfezionate in misura inferiore al 15% del debito complessivo."

Al paragrafo C della Parte III dell'allegato al decreto ministeriale 23 settembre 2005, dopo il punto 12.3 e' inserito il seguente:

"12.4 Transazioni. - Le proposte transattive formulate dalle imprese beneficiarie, devono essere sottoposte preventivamente dai soggetti richiedenti al Gestore per l'assenso del Comitato di Gestione del Fondo e devono prevedere una percentuale di pagamento pari o superiore al 15% del debito complessivo (rate o canoni insoluti, capitale residuo ed interessi di mora).

Le proposte transattive formulate dalle imprese e valutate positivamente dalle banche finanziatrici possono essere equiparate, ai fini dell'attivazione della garanzia del Fondo e dell'efficacia della stessa, all'avvio delle azioni di recupero, nel rispetto dei termini fissati dalle disposizioni operative di cui ai punti che precedono. Le predette richieste devono essere presentate al Gestore entro 10 giorni dalla formalizzazione delle proposte transattive, per il successivo esame del Comitato, mediante, a pena di improcedibilita', la compilazione del modello Allegato A con tutti i documenti richiesti per l'attivazione della garanzia del Fondo, di cui al successivo punto 13.2

Tali richieste devono contenere:

- l'ammontare del debito complessivo vantato dalla banca finanziatrice alla data della proposta stessa;
- l'importo proposto a saldo e stralcio e le modalita' di pagamento;
- l'ammontare dell'importo proposto in termini percentuali rispetto al debito complessivo (rate o canoni insoluti, capitale residuo ed interessi di mora);
- la perdita a carico della banca finanziatrice in caso di accoglimento;
- la conseguente perdita a carico del Fondo;
- la situazione patrimoniale/economica/finanziaria dell'impresa debitrice e/o dei suoi garanti;
- eventuali altre esposizioni debitorie dell'impresa nei confronti della banca finanziatrice;
- valutazioni tecnico-legali che hanno indotto la banca finanziatrice a deliberare positivamente la proposta.

Il Gestore si riserva di richiedere copia della documentazione comprovante quanto dichiarato dal soggetto richiedente nel modello

Allegato A.

Il Gestore esamina prioritariamente le proposte transattive e sottopone gli esiti istruttori al Comitato entro 30 giorni dalla data di arrivo della richiesta completa di tutte le informazioni sopra indicate da parte della banca. Il Gestore comunica la delibera del Comitato ai soggetti richiedenti.

I soggetti richiedenti comunicano al Gestore, entro 30 giorni, l'avvenuto o il mancato perfezionamento dell'accordo.

In caso di presentazione di richieste con una percentuale di pagamento inferiore al 15% del debito complessivo ovvero di espresso rigetto da parte del Comitato delle proposte transattive, i soggetti richiedenti, ai fini della conferma dell'efficacia della garanzia del Fondo, sono tenuti a non dar corso alle proposte ed a proseguire le azioni di recupero nei confronti dei soggetti beneficiari per l'intero ammontare dell'esposizione debitoria.

Liquidazione della perdita

Ai fini della liquidazione della perdita i soggetti richiedenti devono trasmettere al Gestore idonea documentazione comprovante l'avvenuto perfezionamento dell'accordo transattivo.

L'importo che verra' riconosciuto dal Fondo al soggetto richiedente quale perdita definitiva non potra' in nessun caso superare quello calcolato alla data di presentazione da parte del soggetto richiedente ed eventualmente deliberato dal Comitato, senza l'addebito di ulteriori interessi di mora nel frattempo maturati."

Al paragrafo C della Parte III dell'allegato al decreto ministeriale 23 settembre 2005 al punto 13.2, dopo l'ultimo alinea e' inserito il seguente:

" - (solo per gli accordi transattivi) idonea documentazione comprovante l'avvenuto perfezionamento dell'accordo transattivo dalla quale risulti l'importo e la valuta di pagamento."

Al paragrafo C della Parte III dell'allegato al decreto ministeriale 23 settembre 2005, al punto 13.3, dopo le parole "i termini previsti ai punti 12.1., 12.2 e 13.1" sono inseriti i seguenti capoversi:

"La Controgaranzia e' inefficace qualora l'accordo transattivo di cui al punto 12.4 non sia stato preventivamente sottoposto al Gestore per l'esame e il successivo assenso da parte del Comitato, ovvero nel caso in cui venga riscontrato in sede di attivazione della garanzia che, a seguito del perfezionamento dell'accordo, non siano state rispettate le condizioni e la percentuale minima, dichiarate nella originaria richiesta di assenso, cosi' come approvata dal Comitato.

La Controgaranzia e' inefficace nel caso in cui le proposte transattive vengano accolte e perfezionate dai soggetti richiedenti nonostante l'espresso rigetto del Comitato ovvero vengano accolte e perfezionate in misura inferiore al 15% del debito complessivo."

Al paragrafo D della Parte III dell'allegato al decreto ministeriale 23 settembre 2005, dopo il punto 15.3, e' inserito il seguente:

"15.3-bis Transazioni. - Le proposte transattive formulate dalle imprese beneficiarie, devono essere sottoposte preventivamente dai soggetti richiedenti al Gestore per l'assenso del Comitato di Gestione del Fondo e devono prevedere una percentuale di pagamento pari o superiore al 15% del debito complessivo (rate o canoni insoluti, capitale residuo ed interessi di mora).

Le proposte transattive formulate dalle imprese e valutate positivamente dalle banche finanziatrici possono essere equiparate, ai fini dell'attivazione della garanzia del Fondo e dell'efficacia della stessa, all'avvio delle azioni di recupero, nel rispetto dei termini fissati dalle disposizioni operative di cui ai punti che precedono.

Le predette richieste devono essere presentate al Gestore entro 10 giorni dalla formalizzazione delle proposte transattive, per il

successivo esame del Comitato, mediante, a pena di improcedibilita', la compilazione del modello Allegato A con tutti i documenti richiesti per l'attivazione della garanzia del Fondo, di cui al successivo punto 15.5.

Tali richieste devono contenere:

- l'ammontare del debito complessivo vantato dalla banca finanziatrice alla data della proposta stessa;
- l'importo proposto a saldo e stralcio e le modalita' di pagamento;
- l'ammontare dell'importo proposto in termini percentuali rispetto al debito complessivo (rate o canoni insoluti, capitale residuo ed interessi di mora);
- la perdita a carico della banca finanziatrice in caso di accoglimento;
- la conseguente perdita a carico del Fondo;
- la situazione patrimoniale/economica/finanziaria dell'impresa debitrice e/o dei suoi garanti;
- eventuali altre esposizioni debitorie dell'impresa nei confronti della banca finanziatrice;
- valutazioni tecnico-legali che hanno indotto la banca finanziatrice a deliberare positivamente la proposta.

Il Gestore si riserva di richiedere copia della documentazione comprovante quanto dichiarato dal soggetto richiedente nel modello Allegato A.

Il Gestore esamina prioritariamente le proposte transattive e sottopone gli esiti istruttori al Comitato entro 30 giorni dalla data di arrivo della richiesta completa di tutte le informazioni sopra indicate da parte della banca. Il Gestore comunica la delibera del Comitato ai soggetti richiedenti.

I soggetti richiedenti comunicano al Gestore, entro 30 giorni, l'avvenuto o il mancato perfezionamento dell'accordo.

In caso di presentazione di richieste con una percentuale di pagamento inferiore al 15% del debito complessivo ovvero di espresso rigetto da parte del Comitato delle proposte transattive, i soggetti richiedenti, ai fini della conferma dell'efficacia della garanzia del Fondo, sono tenuti a non dar corso alle proposte ed a proseguire le azioni di recupero nei confronti dei soggetti beneficiari per l'intero ammontare dell'esposizione debitoria.

Liquidazione della perdita

Ai fini della liquidazione della perdita i soggetti richiedenti devono trasmettere al Gestore idonea documentazione comprovante l'avvenuto perfezionamento dell'accordo transattivo.

L'importo che verra' riconosciuto dal Fondo al soggetto richiedente quale perdita definitiva non potra' in nessun caso superare quello calcolato alla data di presentazione da parte del soggetto richiedente ed eventualmente deliberato dal Comitato, senza l'addebito di ulteriori interessi di mora nel frattempo maturati."

Al paragrafo D della Parte III dell'allegato al decreto ministeriale 23 settembre 2005, al punto 15.4, dopo l'ultimo alinea e' inserito il seguente:

" - (solo per gli accordi transattivi) idonea documentazione comprovante l'avvenuto perfezionamento dell'accordo transattivo dalla quale risulti l'importo e la valuta di pagamento."

Al paragrafo D della Parte III dell'allegato al decreto ministeriale 23 settembre 2005, al punto 15.5, sono aggiunti, in fine, i seguenti capoversi:

"La Controgaranzia e' inefficace qualora l'accordo transattivo di cui al punto 15.3-bis non sia stato preventivamente sottoposto al Gestore per l'esame e il successivo assenso da parte del Comitato, ovvero nel caso in cui venga riscontrato in sede di attivazione della garanzia

che, a seguito del perfezionamento dell'accordo, non siano state rispettate le condizioni e la percentuale minima, dichiarate nella originaria richiesta di assenso, così come approvata dal Comitato. La Controgaranzia è inefficace nel caso in cui le proposte transattive vengano accolte e perfezionate dai soggetti richiedenti nonostante l'espresso rigetto del Comitato ovvero vengano accolte e perfezionate in misura inferiore al 15% del debito complessivo."

Allegato 2

Dopo il paragrafo C della Parte II dell'allegato al decreto ministeriale 23 settembre 2005, è aggiunto il seguente:

"C-BIS. PROCEDIMENTO DI INEFFICACIA DELLA GARANZIA E DI REVOCA DELL'INTERVENTO

14-bis.1 Avvio del procedimento - Rilevata la circostanza che potrebbe dar luogo alla inefficacia e/o alla revoca dell'intervento del Fondo, il Gestore comunica ai soggetti richiedenti e/o alle imprese beneficiarie l'avvio del relativo procedimento e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di inefficacia e/o revoca dell'intervento, gli interessati possono presentare al Gestore scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento. Ai fini della prova della tempestività dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione.

Il Gestore esamina gli eventuali scritti difensivi, può acquisire ulteriori elementi di giudizio e, se opportuno, formulare osservazioni conclusive in merito.

14-BIS.2 Delibera del Comitato - Entro novanta giorni dalla predetta comunicazione di avvio del procedimento, esaminate le risultanze istruttorie, il Comitato di gestione del Fondo delibera, con provvedimento motivato la conferma ovvero l'inefficacia della garanzia, la revoca dell'intervento ovvero l'archiviazione del procedimento qualora non ritenga fondati o sufficienti i motivi che hanno portato all'avvio dello stesso.

Il Gestore comunica, anche a mezzo fax, ai soggetti interessati i provvedimenti adottati."

Dopo il paragrafo E della Parte III dell'allegato al decreto ministeriale 23 settembre 2005, è aggiunto il seguente:

" E -BIS. PROCEDIMENTO DI INEFFICACIA DELLA GARANZIA E DI REVOCA DELL'INTERVENTO

17-bis.1 Avvio del procedimento - Rilevata la circostanza che potrebbe dar luogo alla inefficacia e/o alla revoca dell'intervento del Fondo, il Gestore comunica ai soggetti richiedenti e/o alle imprese beneficiarie l'avvio del relativo procedimento e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di inefficacia e/o revoca dell'intervento, gli interessati possono presentare al Gestore scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio

postale in plico, senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento. Ai fini della prova della tempestività dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione.

Il Gestore esamina gli eventuali scritti difensivi, può acquisire ulteriori elementi di giudizio e, se opportuno, formulare osservazioni conclusive in merito.

17-bis.2 Delibera del Comitato - Entro novanta giorni dalla predetta comunicazione di avvio del procedimento, esaminate le risultanze istruttorie, il Comitato di gestione del Fondo delibera, con provvedimento motivato la conferma ovvero l'inefficacia della garanzia, la revoca dell'intervento ovvero l'archiviazione del procedimento qualora non ritenga fondati o sufficienti i motivi che hanno portato all'avvio dello stesso.

Il Gestore comunica, anche a mezzo fax, ai soggetti interessati i provvedimenti adottati."

Allegato 3

Alla fine del punto 4.2 del paragrafo A della Parte II dell'allegato al decreto ministeriale 23 settembre 2005, è inserito il seguente capoverso:

"I soggetti beneficiari finali possono essere ammessi all'intervento della Riserva PON e della Riserva POI e relative sottoriserve per un importo massimo garantito complessivo per impresa che, tenuto conto delle quote di capitale già rimborsate, non sia superiore due milioni e cinquecentomila euro (2.500.000, 00 Euro). "

Dopo il paragrafo C-BIS della Parte II del decreto ministeriale 23 settembre 2005, come da ultimo modificata dall'Allegato 2 del presente decreto, è aggiunto il seguente:

" C-TER. RISERVA PON E RISERVA POI E RELATIVE SOTTORISERVE - PRENOTAZIONE DELLA GARANZIA DA PARTE DELLE PMI

14-TER . PRENOTAZIONE DELLA GARANZIA - RISERVA PON, RISERVA POI E RELATIVE SOTTORISERVE

14-ter.1 Presentazione delle richieste di prenotazione da parte delle PMI - La prenotazione della garanzia della Riserva PON e della Riserva POI e relative sottoriserve può essere richiesta dalle PMI mediante la presentazione al Gestore, tramite fax ovvero con modalità che verranno rese note dal Gestore con apposita circolare, dell'apposito modulo disponibile sul sito www.fondidigaranzia.it (Modulistica per accedere alle Riserve PON e POI - richieste di prenotazione da parte delle PMI).

14-ter.2 Comunicazione del numero di posizione - Il Gestore assegna alle richieste pervenute un numero di posizione progressivo e comunica alle PMI richiedenti, tramite fax ovvero con modalità che verranno rese note dal Gestore con apposita circolare, il numero di posizione assegnato e il responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria, ovvero comunica l'improcedibilità.

14-ter.3 Istruttoria delle richieste di prenotazione della garanzia e delibera del Comitato Il Gestore valuta la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi ai fini dell'ammissibilità alla Riserva PON o alla Riserva POI e relative sottoriserve. Le richieste di prenotazione, complete dei dati previsti, sono presentate al Comitato, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo. Entro il termine massimo di due mesi dalla data di presentazione della richiesta ovvero dalla data di completamento della stessa, il Comitato ne delibera l'accoglimento o il rigetto. In caso di

accoglimento, la garanzia viene prenotata a favore dell'impresa richiedente.

14-ter.4 Rigetto delle richieste di prenotazione - Le richieste sono respinte d'ufficio qualora i dati previsti dal modulo di richiesta, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti, non arrivino al Gestore entro il termine di 6 mesi dalla data della richiesta del Gestore stesso.

14-ter.5 Antimafia - La prenotazione della garanzia e' soggetta alla vigente normativa antimafia. L'acquisizione delle informazioni previste dalla suddetta normativa sulla materia e' regolamentata nell'apposita circolare del Gestore.

14-ter.6 Comunicazione dell'esito delle richieste di ammissione - Il Gestore comunica, via fax ovvero con modalita' che verranno rese note dal Gestore con apposita circolare, all'impresa richiedente la prenotazione della garanzia della Riserva PON o della Riserva POI e relative sottoriserve, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro 10 giorni lavorativi dalla data della delibera del Comitato. Alle proposte di rigetto delle richieste presentate al Gestore si applica quanto previsto dall'art. 10-bis della legge n. 241/1990.

14-ter.7 Richiesta di finanziamento al soggetto finanziatore (Banca o Intermediario) da parte delle PMI - Ricevuta la comunicazione della prenotazione della garanzia da parte del Comitato, la PMI potra' presentare al soggetto finanziatore (Banca o Intermediario) la domanda di finanziamento, il modulo di cui all'Allegato B e copia della comunicazione dell'esito di cui al paragrafo 17.6.

14-ter.8 Richiesta di garanzia da parte del soggetto finanziatore (Banca o Intermediario) A pena di decadenza della prenotazione, entro tre mesi dalla data della delibera del Comitato il soggetto finanziatore deve presentare al Gestore, previa positiva valutazione del merito di credito dell'impresa, la richiesta di ammissione a garanzia sull'apposito modulo disponibile sul sito www.fondidigaranzia.it (Modulistica per accedere alle Riserve PON e POI - richieste di ammissione - operazioni di garanzia diretta), anche attraverso la procedura telematica di cui alla Parte VIII delle presenti disposizioni operative ovvero via fax. Sono improcedibili le richieste pervenute al Gestore oltre il suddetto termine. Alle richieste di ammissione si applicano, per quanto compatibili, le modalita' previste dai paragrafi 5, 6, 7, 8 e 9.

14-ter.9 Efficacia della garanzia - L'efficacia della garanzia e' subordinata alla verifica da parte del Gestore della rispondenza sostanziale dei dati forniti nel modulo di cui al paragrafo 17.8 con i dati forniti dall'impresa nella richiesta di prenotazione di cui al paragrafo 17.1.

14-ter.10 Inefficacia della garanzia - La prenotazione decade e la garanzia e' inefficace nel caso non sia verificata da parte del Gestore la rispondenza sostanziale dei dati forniti nel modulo di cui al paragrafo 17.8 con i dati forniti dall'impresa nella richiesta di prenotazione di cui al paragrafo 17.1

14-ter.11 Conferma della garanzia - In caso di esito positivo della verifica di cui al paragrafo 17.9, il Gestore conferma al soggetto finanziatore (Banca o Intermediario) l'efficacia della garanzia del Fondo entro 1 mese dalla data di presentazione del modulo di cui al paragrafo 17.8. Tale conferma e' comunicata in forma scritta (posta o

fax) secondo quanto previsto dalle presenti disposizioni operative.

14-ter.12 Disponibilita' - La prenotazione della garanzia della Riserva PON o della Riserva POI e relative sottoriserve e' deliberata dal Comitato subordinatamente all'esistenza di disponibilita' impegnabili a carico della Riserva stessa."

Alla fine del punto 5.2 del paragrafo A della Parte III dell'allegato al decreto ministeriale 23 settembre 2005 e' inserito il seguente capoverso:

"I soggetti beneficiari finali possono essere ammessi all'intervento della Riserva PON e della Riserva POI e relative sottoriserve per un importo massimo garantito complessivo per impresa che, tenuto conto delle quote di capitale gia' rimborsate, non sia superiore due milioni e cinquecentomila euro (2.500.000, 00 Euro). "

Dopo il paragrafo E-BIS della Parte III del decreto ministeriale 23 settembre 2005, come da ultimo modificata dall'Allegato 2 del presente decreto, e' aggiunto il seguente:

" E-TER. RISERVA PON E RISERVA POI E RELATIVE SOTTORISERVE - PRENOTAZIONE DELLA GARANZIA DA PARTE DELLE PMI

17-TER. PRENOTAZIONE DELLA GARANZIA - RISERVA PON, RISERVA POI E RELATIVE SOTTORISERVE

17-ter.1 Presentazione delle richieste di prenotazione da parte delle PMI - La prenotazione della garanzia della Riserva PON e della Riserva POI e relative sottoriserve puo' essere richiesta dalle PMI mediante la presentazione al Gestore, tramite fax ovvero con modalita' che verranno rese note dal Gestore con apposita circolare, dell'apposito modulo disponibile sul sito www.fondidigaranzia.it (Modulistica per accedere alle Riserve PON e POI - richieste di prenotazione da parte delle PMI).

17-ter.2 Comunicazione del numero di posizione - Il Gestore assegna alle richieste pervenute un numero di posizione progressivo e comunica alle PMI richiedenti, tramite fax ovvero con modalita' che verranno rese note dal Gestore con apposita circolare, il numero di posizione assegnato e il responsabile dell'unita' organizzativa competente per l'istruttoria, ovvero comunica l'improcedibilita'.

17-ter.3 Istruttoria delle richieste di prenotazione della garanzia e delibera del Comitato Il Gestore valuta la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi ai fini dell'ammissibilita' alla Riserva PON o alla Riserva POI e relative sottoriserve. Le richieste di prenotazione, complete di tutti i dati previsti, sono presentate al Comitato nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo. Entro il termine massimo di due mesi dalla data di presentazione della richiesta ovvero dalla data di completamento della stessa, il Comitato ne delibera l'accoglimento o il rigetto. In caso di accoglimento, la garanzia viene prenotata a favore dell'impresa richiedente.

17-ter.4 Rigetto delle richieste di prenotazione - Le richieste sono respinte d'ufficio qualora i dati previsti dal modulo di richiesta, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti, non arrivino al Gestore entro il termine di 6 mesi dalla data della richiesta del Gestore stesso.

17-ter.5 Antimafia - La prenotazione della garanzia e' soggetta alla vigente normativa antimafia. L'acquisizione delle informazioni previste dalla suddetta normativa e' regolamentata nell'apposita

circolare del Gestore.

17-ter.6 Comunicazione dell'esito delle richieste di ammissione - Il Gestore comunica, via fax ovvero con modalita' che verranno rese note dal Gestore con apposita circolare, all'impresa richiedente la prenotazione della garanzia della Riserva PON o della Riserva POI e relative sottoriserve, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro 10 giorni lavorativi dalla data della delibera del Comitato. Alle proposte di rigetto delle richieste presentate al Gestore si applica quanto previsto dall'art. 10-bis della legge n. 241/1990.

17-ter.7 Richiesta di garanzia al soggetto garante da parte delle PMI - Ricevuta la comunicazione della prenotazione della garanzia da parte del Comitato, la PMI potra' presentare al soggetto garante (Confidi o Altro fondo di garanzia) la domanda di garanzia e copia della comunicazione dell'esito di cui al paragrafo 17-ter.6.

17-ter.8 Richiesta di controgaranzia da parte del soggetto garante - A pena di decadenza della prenotazione, entro quattro mesi dalla data della delibera del Comitato il soggetto garante di cui al paragrafo 17-ter.7 deve presentare al Gestore, previa positiva valutazione del merito di credito dell'impresa, la richiesta di controgaranzia sull'apposito modulo disponibile sul sito www.fondidigaranzia.it (Modulistica per accedere alle Riserve PON e POI - richieste di ammissione - operazioni di controgaranzia), anche attraverso la procedura telematica di cui alla Parte VIII delle presenti disposizioni operative ovvero via fax. Sono improcedibili le richieste pervenute al Gestore oltre il suddetto termine. Alle richieste di ammissione si applicano, per quanto compatibili, le modalita' previste dai paragrafi 7, 8, 9 e 10.

17-ter.9 Efficacia della controgaranzia - L'efficacia della controgaranzia e' subordinata alla verifica da parte del Gestore della rispondenza sostanziale dei dati forniti nel modulo di cui al paragrafo 17-ter.8 con i dati forniti dall'impresa nella richiesta di prenotazione di cui al paragrafo 17-ter.1.

17-ter.10 Inefficacia della garanzia - La prenotazione decade e la controgaranzia e' inefficace nel caso non sia verificata da parte del Gestore la rispondenza sostanziale dei dati forniti nel modulo di cui al paragrafo 17-ter.8 con i dati forniti dall'impresa nella richiesta di prenotazione di cui al paragrafo 17-ter.1.

17-ter.11 Conferma della garanzia - Il Gestore conferma al Confidi o Altro fondo di garanzia l'efficacia della garanzia del Fondo entro 1 mese dalla data di presentazione del modulo di cui al paragrafo 17-ter.8. Tale conferma e' comunicata in forma scritta (posta o fax) secondo quanto previsto dalle presenti disposizioni operative.

17-ter.12 Disponibilita' - La prenotazione della garanzia della Riserva PON o della Riserva POI e relative sottoriserve e' deliberata dal Comitato subordinatamente alla esistenza di disponibilita' impegnabili a carico della Riserva stessa.

Parte di provvedimento in formato grafico

Parte di provvedimento in formato grafico

